

**Edizione di martedì 19 marzo 2019**

## **ACCERTAMENTO**

**Finanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **IVA**

**Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – III° parte**

di **Luca Caramaschi**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Ici e attività economiche degli enti no profit**

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

## **IVA**

**Fattura elettronica per la cooperativa agricola e i soci**

di **Sandro Cerato**

## **AGEVOLAZIONI**

**Nuovi requisiti per le associazioni di organizzazioni di produttori**

di **Luigi Scappini**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Finanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario***

di **Alessandro Bonuzzi**

Durante l'espletamento dei **controlli** nei confronti delle imprese, l'Agenzia delle entrate, spesso, si sofferma con particolare "enfasi" sui **finanziamenti soci**, soprattutto quando riguardano somme di denaro consistenti, al fine di scovare una qualche irregolarità sulla quale poi fondare una eventuale contestazione. In molti casi, però, le verifiche si traducono in una "caccia alle streghe".

È quanto accaduto nel caso oggetto dell'**ordinanza** della [Corte di Cassazione n. 6104 del 01.03.2019](#). Nell'occasione il Fisco ha riqualficato i **finanziamenti dei soci** erogati in favore di una **Srl** come **contributi**, con conseguente ripresa a tassazione delle somme interessate ai fini dell'**Irpeg** (ora **Ires**) e dell'**Irap**. La contestazione ha avuto origine dall'**assenza** di un **verbale assembleare**, non ritenendo l'Agenzia sufficiente che le **risultanze di bilancio** attribuissero ai versamenti natura di finanziamento; ciò in quanto lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa costituiscono **mere dichiarazioni di scienza** alle quali non può essere dato **alcun valore probatorio**.

Già la **Commissione Tributaria Regionale Sicilia**, **confermando** la sentenza di **prima grado**, aveva **respinto** l'**appello** proposto dall'Agenzia delle entrate con conseguente annullamento integrale dell'atto accertativo. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha corroborato le ragioni del contribuente ritenendo il **ricorso infondato**.

In tema di **finanziamento soci in Srl**, l'[articolo 2467 cod. civ.](#) detta una **regola di interpretazione**, secondo cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio della società, e una **regola di giudizio**, secondo cui i **soci finanziatori** sono **postergati** ai terzi creditori nella restituzione delle somme erogate, **senza** tuttavia imporre alcuna **forma legale** da seguire.

Ne deriva che, al fine di qualificare la natura di un versamento di denaro del socio in favore della Srl, occorre avere riguardo ai **criteri generali del diritto societario**. E il criterio base per qualificare una erogazione del socio alla società è dato dalle **risultanze di bilancio**.

In effetti, il bilancio rappresenta il **documento contabile fondamentale** che la società è **obbligata a redigere** per dar conto dell'attività svolta nell'esercizio. Gli amministratori, nel predisporlo, si assumono la **responsabilità** della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Si aggiunga altresì che esso ha un **rilevo pubblicistico**, atteso il deposito presso il **Registro delle imprese**: pertanto, qualsiasi operazione ivi contabilizzata è **opponibile ai terzi**, compreso l'Erario.

Sicché può di certo affermarsi che il bilancio rappresenta il **documento principale** da cui partire per **qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società**.

Di contro, la **manca** del **verbale assembleare** di finanziamento **non** può essere ritenuta **dirimente**, riguardando i **rapporti "interni" tra soci e società**. Peraltro, il vizio, dato dall'**assenza del verbale assembleare autorizzativo** del finanziamento, è **sanato** dall'avvenuta **approvazione** da parte dei soci del **bilancio** dal quale risulti l'ammontare versato.

Ebbene, nel caso oggetto della controversia in esame, la Suprema Corte ha rilevato che le **risultanze di bilancio** tengono conto delle somme erogate dai soci, evidenziando l'obbligo sociale di **restituzione** con conseguente **corretta qualificazione** del versamento come **operazione di finanziamento**. Di talché, le **erogazioni di denaro devono essere esonerate da imposizione**, sia ai fini Irpeg che Irap, e la contestazione mossa dall'Agenzia delle entrate non ha ragione d'essere.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – III° parte***

di Luca Caramaschi

Sta creando più di un'incertezza applicativa il silenzio dell'Amministrazione finanziaria sulla questione del **divieto di fatturazione elettronica** riferito alle spese per **"prestazioni sanitarie"** come da ultimo rimodulato dalla previsione contenuta nell'[articolo 9-bis, comma 2, L. 12/2019](#), la legge di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni ovvero il **D.L. 135/2018**.

Come ricordato nei [due precedenti contributi](#) sul tema la citata modifica, infatti, interviene a modificare la disposizione di cui all'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#), convertito nella **L. 136/2018**, al fine di stabilire che i **divieti** all'emissione della fattura elettronica **"si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche"**.

Il **dubbio** è dunque quello di capire se, in relazione al predetto divieto di fatturazione elettronica, sussista o meno un collegamento con le **prestazioni sanitarie esenti**, che conferiscono il **diritto alla detrazione** ai fini reddituali, oppure se la nozione di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in senso più ampio.

Se con la **Faq n. 59 del 26.2.2019** l'Agenzia delle entrate ha confermato che, alla luce delle recenti disposizioni, i **podologi**, i **fisioterapisti** e i **logopedisti non devono emettere per l'anno 2019 fatture elettroniche** per le prestazioni sanitarie rese **nei confronti delle persone fisiche**, dovendo pertanto continuare ad emetterle in formato cartaceo, nel mese di **dicembre 2018** l'Agenzia, in risposta ad una **istanza di interpello** (la **n. 90 del 03.12.2018**) si è espressa con riferimento al trattamento iva delle prestazioni di servizi rese dagli **Operatori Socio Sanitari** (O.S.S.) e sulla loro riconducibilità al trattamento di esenzione previsto per le "spese sanitarie" menzionate nell'[articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#).

Con riferimento a queste figure il documento di prassi richiama un recente **parere del ministero della Salute**, la **nota prot. n. 56436 del 22 novembre 2018**, con la quale viene chiarito che *"l'Operatore Socio sanitario continua ad essere identificato come un operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006, che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale (...). In particolare l'Operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un*

*contesto sia sociale che sanitario (...)” e che “per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l’Operatore Socio Sanitario **non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie** di cui al comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 43/2006, che conseguono un’abilitazione all’esercizio professionale all’esito di un corso triennale universitario (...)”.*

Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ritiene che **l’operatore socio sanitario non rientri tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie**, e che, quindi, alle prestazioni rese dai predetti operatori **non sia applicabile l’esenzione Iva** di cui all’[articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#) bensì l’assoggettamento ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Nell’ottica degli **obblighi di fatturazione** tale conclusione dovrebbe portare alla conclusione che, in relazione alle predette prestazioni rese dagli operatori socio sanitari, sussiste **l’obbligo di fatturazione elettronica** non applicandosi, quindi, il **divieto** previsto dalla previsione contenuta nell’[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#), convertito nella **L. 136/2018**.

Tuttavia, laddove le prestazioni dall’operatore socio sanitario siano rese **su richiesta del medico di famiglia o del pediatra**, come precisato dalla **risoluzione AdE 60/E/2017**, dovrebbe al contrario applicarsi **l’esenzione da Iva** ai sensi del citato [articolo 10, comma 1, n. 18\), D.P.R. 633/1972](#) con immediate conseguenze anche in termini di **sussistenza del divieto di fatturazione elettronica** per le citate prestazioni.

Partendo da queste ultime conclusioni si osserva che, tanto la citata [risoluzione AdE 60/E/2017](#), quanto la più recente **risposta alla istanza di interpello n. 90/2018**, forniscono una interessante **chiave di lettura** per comprendere quali siano le **prestazioni sanitarie** ritenute meritevoli dell’esenzione da Iva, fatto che dovrebbe produrre immediati riflessi in merito alla verifica della sussistenza del **divieto di fatturazione elettronica**.

In entrambi i citati documenti di prassi l’Agenzia precisa, richiamando tanto la **prassi pregressa** ([risoluzione AdE 128/E/2011](#), [risoluzione 550555/1989](#); [risoluzione AdE 119/E/2003](#); [risoluzione AdE 39/E/2004](#); [risoluzione AdE 87/E/2010](#)) quanto la **giurisprudenza della Corte di Giustizia** della Comunità Europea (sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002), che **l’esenzione da Iva** alle prestazioni sanitarie deve essere valutata:

- in relazione alla **natura delle prestazioni fornite**, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e
- in relazione ai **soggetti prestatori**, i quali devono essere **abilitati all’esercizio della professione**, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.

Pertanto, posto che l’esenzione Iva è subordinata al **duplice requisito della natura della prestazione** (diagnosi, cura e riabilitazione) **e di colui che la rende** (soggetti abilitati all’esercizio della professione), ne discende, secondo l’Agenzia delle entrate, che **il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione**.

Adottando tale chiave di lettura la [risoluzione AdE 60/E/2017](#) offre la soluzione, che a questo

punto dovrebbe ritenersi valida anche per definire la sussistenza o meno degli **obblighi di fatturazione elettronica**, in relazione alle prestazioni rappresentate nello schema che segue.

## PRESTAZIONI

## TRATTAMENTO IVA

**Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari.** Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, **deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all'esenzione da Iva** (in senso conforme la citata [risoluzione AdE 128/E/2011](#)).

**Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.** Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell'ambito dell'autocontrollo siano eseguite **direttamente dal paziente** tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario, **viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l'esenzione Iva disposta dall'articolo 10, n. 18), D.P.R. 633/1972**. Era già stata esclusa, in passato, in risposta ad un'istanza di interpello, l'applicazione del citato **articolo 10** alla fattispecie – sostanzialmente analoga a quella rappresentata nel caso di specie – del programma “Tele monitoraggio domestico”, nell'ambito del quale le misurazioni periodiche erano effettuate direttamente dal paziente.

**Prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello.** Qualora i servizi in questione siano **prescritti da medici o pediatri** ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell'**articolo 3 D.M. 16.12.2010**, appare soddisfatto l'enunciato **duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell'esenzione Iva**.

**Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.** Si conferma che tale servizio – disciplinato dagli **articoli 3 e 9 D.M. 08.07.2011** – è **soggetto all'imposta ad aliquota ordinaria**, ai sensi dell'[articolo 3 D.P.R. 633/1972](#).

Anche alla luce di tali ultime pronunce di carattere interpretativo si comprende come sia a questo punto indifferibile un **organico documento di prassi** che, con riferimento alla definizione del preciso ambito di applicazione del **divieto di fatturazione elettronica** imposto dal legislatore con riferimento alle spese sanitarie **“effettuate nei confronti delle persone fisiche”**, fornisca **indicazioni esaustive sui comportamenti che i numerosi soggetti operanti in tale ambito devono tenere ai fini del corretto adempimento degli obblighi di fatturazione**.

Il tutto, anche in considerazione anche dell'incertezza che regna in merito alle **sanzioni applicabili** nei casi di errato utilizzo della **modalità di emissione** (cartacea o elettronica) dei predetti documenti di certificazione fiscale.

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORDSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Ici e attività economiche degli enti no profit***

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

Due recenti pronunciamenti della **Corte di Cassazione** (sezione V – [ordinanze n. 4051](#) e [4066 del 12.2.2019](#)) contribuiscono a fare chiarezza **sull'applicazione dell'Ici al mondo delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti del terzo settore in generale dando indicazioni su una interpretazione tassativa della previsione agevolativa.**

La fattispecie concreta, nel primo caso, è relativa alla impugnazione, da parte di una **associazione sportiva**, di due **avvisi di accertamento** emanati per omesso versamento di detta imposta per l'anno 2005 e 2006 relativamente ad un **complesso immobiliare** condotto in concessione da un ente pubblico, **utilizzato dall'associazione sportiva per lo svolgimento di attività di ristorazione a favore degli associati**; la sede dove veniva svolta l'attività sportiva del Circolo era infatti posta altrove e non presso la struttura in questione.

Con la seconda pronuncia è stata invece concentrata l'attenzione su una **casa per ferie** di proprietà di un'opera religiosa, secondo l'Amministrazione finanziaria **“gestita imprenditorialmente in una zona balneare ad alta intensità turistica”, considerato “che l'attività ricettiva è remunerata”.**

L'associazione ricorrente deduceva, **nel primo caso**, l'errore di giudizio, per quanto qui di interesse, per avere il Giudice di appello valorizzato la **natura commerciale dell'attività di somministrazione cibo e bevande**, che veniva **svolta esclusivamente in favore degli associati.**

Secondo la ricorrente **non era esigibile l'Ici, nonostante lo svolgimento di attività di ristorazione all'interno dell'immobile, in quanto non si trattava di attività prevalente ma a completamento dei servizi offerti agli associati** e, comunque, **funzionali** al raggiungimento degli scopi statutari.

Inoltre, alcun rilievo poteva essere assegnato alla circostanza che il **servizio di ristorazione era svolto da terzo**, in quanto la pratica di esternalizzare i servizi era comune nei **circoli** e comunque il **gestore** era soggetto al **diretto controllo dell'associazione sportiva** al pari del **manutentore degli impianti.**

Il Collegio riprendeva la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, l'**esenzione d'imposta** prevista dall'[articolo 148 Tuir](#) in favore delle associazioni non lucrative, e quindi anche delle **associazioni sportive dilettantistiche**, dipende non solo dall'elemento formale della **veste giuridica assunta**, ma anche dall'**effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro**, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e



non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al Coni, essendo invece rilevante che le **associazioni** interessate si conformino **alle clausole relative al rapporto associativo**, che devono essere **inserite nell'atto costitutivo o nello statuto**.

Inoltre, **proseguiva il Collegio, “l'esenzione dall'Ici ha natura speciale e derogatoria della norma generale ed è perciò di stretta interpretazione, dovendosi applicare solo nelle ipotesi tassative indicate; non spetta nel caso di utilizzazione indiretta, benché assistita da finalità di pubblico interesse”.**

Tanto posto, proseguiva la Corte, occorre accertare se, nel caso in esame, ai fini del riconoscimento o meno dell'**esenzione**, l'immobile era utilizzato per lo **svolgimento diretto** di una attività riconducibile ai **fini istituzionali dell'ente** e se il **servizio di ristorazione fosse strumentale a tali fini**, il cui **onere probatorio incombe sulla contribuente**, piuttosto che assumere *“natura commerciale ed autonoma”*.

**Tale prova non era stata fornita**, anzi emergeva un quadro descrittivo di una attività di ristorazione in alcun modo contigua alle finalità istituzionali perseguite ma con propria natura commerciale e produttiva di reddito.

**Il complesso immobiliare che ospitava la struttura ristorativa non era pertanto utilizzato per attività sportive o ad esse strumentali “essendo irrilevante che i fruitori del servizio potessero essere solo soci o loro invitati, il gestore effettuando in ogni caso, una attività di somministrazione pasti dietro corrispettivo non collegata con le discipline sportive nelle quali avrebbero dovuto cimentarsi gli associati che, al massimo, potevano rappresentare il parziale bacino di utenza di possibili clienti”.**

Nel secondo caso la Cassazione ha confermato che: *“...si devono considerare irrilevanti ai fini tributari le argomentazioni sulle finalità solidaristiche e di inclusione sociale che connotano l'attività in questione... posto che l'attività non è svolta a titolo gratuito né dietro versamento di un importo simbolico ma semplicemente praticando sconti a particolari categorie di soggetti il che peraltro è una pratica commerciale comune...”*.

Per giungere alle richiamate conclusioni vengono richiamate sia **precedenti sentenze della Corte**, secondo le quali **l'attività esente non può essere svolta con modalità commerciali ai fini della agevolazione in esame**, che decisioni della **Commissione europea** (*“anche laddove un'attività abbia finalità sociale questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. È necessario, quindi, al fine della esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico”*).

La Corte, definitivamente decidendo sull'assoggettamento a Ici della **casa per ferie**, ha quindi chiarito che **non rileva, al fine di ritenere sussistente il requisito oggettivo dell'esenzione, che la destinazione degli utili eventualmente ricavati sia destinata integralmente al perseguimento di finalità sociali o religiose, che costituiscono un momento successivo alla loro produzione e non fanno venire meno il carattere commerciale dell'attività**.

Seminario di specializzazione

**LE PROCEDURE CONCURSUALI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LE IMPRESE SOCIALI: LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Fattura elettronica per la cooperativa agricola e i soci***

di **Sandro Cerato**

Con **tre risposte alle istanze di interpello pubblicate ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate (n. 10, n. 11 e n. 12)**, l'Amministrazione finanziaria riprende la questione dell'emissione della **fattura elettronica da parte della cooperativa agricola per conto dei soci**, confermando la possibilità di emissione da parte del cessionario (cooperativa agricola) per conto del socio cedente (c.d. **"self-billing"**).

La questione si inserisce nel quadro della gestione degli **obblighi di fatturazione nel settore agricolo** in cui è diffuso lo schema negoziale secondo cui i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti alla cooperativa o al consorzio di cui sono soci.

In tale ipotesi, l'[articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che **"l'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi"** (cooperativa o consorzio) **"per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo"**.

Secondo tale norma, quindi, in luogo dell'emissione della **fattura direttamente da parte del produttore** agricolo al momento del conferimento (cessione) dei prodotti alla cooperativa, è prevista la possibilità che **l'adempimento della fatturazione sia eseguito direttamente dalla cooperativa** (quale cessionaria dei prodotti) per conto del produttore stesso, alleviandolo in tal modo dall'onere contabile.

Con l'avvento dell'obbligo di emissione della **fattura elettronica**, la disposizione dell'[articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) non è stata oggetto di modifica, ragion per cui, dapprima nell'ambito delle **Faq**, e, successivamente, nelle tre risposte di ieri, è stata affrontata la questione dall'Agenzia delle entrate, con riferimento al **contenuto del file Xml che deve essere emesso dalla cooperativa per conto del socio cedente**, tenendo conto anche del necessario rispetto della **progressività**, dato che il numero dei soci per conto dei quali è eseguita la fatturazione può essere anche consistente, dedicando attenzione anche alla possibilità di **consegnare una copia della fattura al socio con modalità differenti rispetto allo Sdi**.

Relativamente alla **numerazione delle fatture**, l'Agenzia conferma quanto già indicato in precedenza nelle **Faq**, ossia **l'obbligo per la cooperativa conferitaria di emettere la fattura per conto di ogni singolo socio**, adottando una **distinta numerazione per ciascun conferente**, con la conseguenza che le **fatture emesse per conto dei soci** sono distinte anche dalle altre fatture che la cooperative emette a soggetti terzi, per le quali la progressività è differente (ad esempio seguendo la numerazione tradizionale 1, 2, 3, ecc.).

Per quanto riguarda il **contenuto della fattura**, l'Agenzia conferma che la società cooperativa deve valorizzare i blocchi **“Terzo intermediario o Soggetto emittente”** e **“Soggetto emittente”** inserendo i dati della **cooperativa** stessa e specificando che l'**emittente** è il **“Cessionario/committente”** (come indicato dal punto 2.2.8 del [provvedimento del 30.04.2018](#)).

Per l'invio della fattura al Sdi, la **cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico** (la PEC o il codice destinatario) come indirizzo di destinazione, e per consentire al **socio di ottenere una copia della fattura** la cooperativa deve comunicare allo stesso di avere emesso la fattura e deve altresì trasmettergli (via mail o altro strumento utile) **duplicato del file Xml della fattura elettronica** o copia in formato pdf della fattura (eventualmente con la **ricevuta di consegna pervenuta dal Sdi**).

In ultimo, la cooperativa deve ricordare al socio che può **consultare** o **scaricare** la **fattura elettronica** anche nella **propria era riservata** del **portale Fatture e corrispettivi** sul sito dell'Agenzia delle entrate.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuovi requisiti per le associazioni di organizzazioni di produttori***

di **Luigi Scappini**

Cambiano le regole per il **riconoscimento**, il **controllo**, la **sospensione** e la **revoca** delle **AOP** (associazioni di organizzazioni di produttori) operanti nei **settori** di cui [all'articolo 1, § 2, Regolamento 1308/2013](#), con l'espressa **esclusione** dei comparti dell'**olio** di oliva e delle **olive** da tavola, dell'**ortofrutta** e dei prodotti ortofrutticoli trasformati.

Il relativo **decreto Mipaft** è in **attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

Le **Regioni** sono incaricate del **riconoscimento** delle Aop e, nel caso in cui la **Aop** operi in **più Regioni**, quella di **riferimento** si dovrà far carico di coordinare le verifiche complessive. Tuttavia, nel caso in cui le **Op** facenti parte dell'Associazione siano state riconosciute in **almeno 5 Regioni**, competente diviene direttamente il **Mipaft**; inoltre, in presenza di **Aop transnazionali**, competente al riconoscimento è lo **Stato membro** in cui la Aop conti un **numero significativo** di addetti o in cui sia localizzato un volume considerevole di produzione commercializzabile.

L'**articolo 3** del decreto si occupa di individuare i **requisiti** richiesti affinché la Aop possa essere riconosciuta.

Le **forme giuridiche** utilizzabili sono sempre quelle delle **società di capitali, cooperative agricole** e loro consorzi, nonché **società consortili** di cui all'[articolo 2615-ter cod. civ.](#)

Ai fini del possibile riconoscimento, la compagine sociale deve prevedere **almeno due Op riconosciute** per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologia per i quali si chiede il riconoscimento. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui la Aop abbia scelto quale **forma** societaria quella **cooperativa**, dovrà rispettare il **numero minimo** previsto dall'[articolo 2522 cod. civ.](#)

È, inoltre, ammessa la possibilità, previa espressa previsione statutaria, di **soci persone giuridiche** che non siano Op a cui è riservata una **percentuale massima** di diritti al **voto** pari al **10%**; inoltre, i loro rappresentanti **non possono mai assumere cariche elettive** all'interno della Aop e **non** possono svolgere **attività concorrenziali** con quelle della Aop.

Ulteriore limitazione è data dal fatto che non possono **mai** partecipare alle **votazioni** che hanno a oggetto l'eventuale **fondo di esercizio**.

Lo **statuto** della Aop deve disciplinare, in maniera espressa, la **durata** dell'**adesione**, che **non**

può essere **inferiore a 1 anno**, nonché le modalità di richiesta di **recesso**, che **non** possono prevedere un **preavviso inferiore a 30 giorni e superiore a 6 mesi** precedenti la chiusura dell'esercizio sociale.

Resta fermo che il **recesso** assume efficacia, alternativamente, alla chiusura dell'esercizio sociale o alla conclusione degli eventuali impegni di programma assunti.

La **percentuale di partecipazione** massima di una Op varia in ragione del numero di soci esistenti.

Nel caso di **Aop composta da due Op**, è fatto divieto che una sola detenga più del 50% dei diritti di voto e delle quote azionarie.

**Se le Op socie sono più di due**, una sola Op **non può detenere più del 33% dei diritti di voto e delle quote azionarie**.

La Aop, oltre a poter svolgere le **attività ordinariamente esercitate dalle Op promotrici**, può attivarsi:

- nel **coordinare** le attività dei **soci**;
- nel **promuovere** e realizzare **servizi** tesi a un **miglioramento quantitativo e qualitativo** del prodotto per il quale svolgono la funzione aggregante;
- nel **promuovere** progetti miranti a rendere più **funzionale** l'attività dei soci;
- nel **commercializzare i prodotti**, riuscendo a creare un volume di prodotto superiore a quello delle singole Op socie.

L'iter di **riconoscimento** è sufficientemente snello in quanto l'**istruttoria** deve essere evasa entro **120 giorni**.

In caso di **esito positivo**, l'Aop viene inserita in un **elenco nazionale** con relativa assegnazione del **codice univoco**.

Una volta ottenuto il riconoscimento, la **successiva verifica** dei requisiti viene fatta con una cadenza **triennale** a cura del soggetto che vi ha provveduto in sede di prima istanza, salvo il superamento del numero di Regioni interessate o l'introduzione di un soggetto transnazionale.

Compete sempre all'Amministrazione che ha emanato il riconoscimento procedere alla **revoca**, che scatta al verificarsi della **perdita** di uno dei **requisiti** richiesti, al **mancato rispetto delle norme statutarie** o in caso di **mancata trasmissione dei dati** o delle **informazioni** richiesti ai fini del controllo stesso.

In tal caso, l'Amministrazione entro 60 giorni dal rilevamento dell'inosservanza procederà a dare **comunicazione** alla Aop delle eventuali **misure correttive** richieste, che dovranno essere effettuate entro **120 giorni massimi**.

In caso di **mancata attivazione** da parte della Aop è previsto un periodo di **sospensione**, durante il quale la Aop continua a svolgere le ordinarie funzioni, **non superiore a 12 mesi**, al termine del quale, in caso di mancato adeguamento si procederà alla **revoca del riconoscimento** e degli **eventuali contributi** riconosciuti in essere.



Seminario di specializzazione

## I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **Il dossier Hitler**

Matthias Uhl e Henrik Eberle

Utet

Prezzo – 18,00

Pagine – 648

30 aprile 1945: quando l'Armata Rossa è ormai a pochi metri dal bunker sotterraneo della Cancelleria di Berlino, Adolf Hitler si suicida con un colpo alla testa. Ma l'altro grande dittatore del Novecento, Josif Stalin, detto "la tigre" dallo stesso Führer, non si rassegna alla notizia della morte del nemico e rivale: lo sente simile a sé, in una sorta di «affinità spirituale» che lo affascina fin dalla sfrontata e rischiosa aggressione alla Russia del 1941. Dominato dall'inquietudine, Stalin chiede i documenti delle autopsie, fa interrogare ufficiali e civili e, alla fine dell'anno, ordina ai servizi segreti politici l'avvio dell'"Operazione Mito": un'ambiziosa e dettagliata ricerca sulla vita e la carriera politica del Führer. Il 29 dicembre 1949 il "dossier Hitler" è sulla sua scrivania. Da allora il documento n. 462a, a suo modo sospetto e compromettente, è stato sempre tenuto nascosto negli archivi sovietici, da cui emergerà solo nei tardi anni novanta. Scopriamo così una sorprendente biografia di Hitler, basata sui ricordi estorti ai suoi assistenti di campo personali, Otto Günsche e Heinz Linge, che restarono al suo fianco fino alla fine, al punto da occuparsi di bruciare il suo cadavere. Le testimonianze dei due restituiscono, oltre ai pettegolezzi di partito e alle strategie belliche, anche gli aspetti più umili e quotidiani della vita del dittatore: gli umori discontinui e le abitudini alimentari, gli scoppi d'ira e le piccole miserie del suo fragile stato di salute. Tutte queste rivelazioni vanno a comporre una curiosa biografia redatta per un solo lettore, e da quell'unico lettore

condizionata. Il dossier glissa infatti opportunamente su idee e dottrine non conformi al pensiero comunista, esalta le scene drammatiche e si premura di riportare maldicenze, anche triviali o infondate, pur di soddisfare e blandire il suo lettore. Così, da quello stesso testo, finiscono per emergere in controluce anche la figura, gli interessi e le idiosincrasie di Stalin. In un gioco di specchi sulfureo e affascinante, Il dossier Hitler restituisce tutto il sottile antagonismo tra i due dittatori: un contrasto di personalità simili e opposte, un'insolita chiave d'accesso alla tragica storia del XX secolo.



### **Mantieni il bacio**

Massimo Recalcati

Feltrinelli

Prezzo – 14,00

Pagine – 128

---

L'amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata fatalmente a dissolversi? La fiamma che brucia può durare eternamente? Oppure ogni amore finisce inevitabilmente in merda? Il desiderio per esistere non ha forse sempre bisogno del Nuovo? Il matrimonio è allora condannato a essere solo il cimitero del desiderio? E il lessico familiare a esaurire il lessico amoroso? Può esistere un amore che dura nel tempo mentre continua a bruciare? E poi ancora: l'erotismo può integrarsi all'amore o lo esclude necessariamente? La spinta appropriativa e i fantasmi della gelosia caratterizzano ogni amore o sono solo i sintomi di una malattia inestirpabile? Cosa accade quando uno dei due tradisce la promessa? Cosa è un tradimento e quali sono le ferite che apre? È possibile il perdono nella vita amorosa? E la violenza? È una parte ineliminabile dell'amore o la sua profanazione più estrema? Cosa accade quando un amore finisce, quando dell'estasi del primo incontro e della luce del "per sempre" non resta che cenere? È possibile sopravvivere alla morte di un amore che voleva essere per sempre? E qual è il mistero che accompagna gli amori che sanno durare senza rassegnarsi alla morte del desiderio, quegli amori che conoscono la meraviglia di una "quiete accesa", come la definiva poeticamente Ungaretti?



### **Il cuore e la tenebra**

Giuseppe Culicchia


Mondadori

Prezzo – 17,00

Pagine – 232

---

Giulio, trent'anni superati da poco, viene raggiunto dalla notizia della morte del padre. Famoso direttore d'orchestra, si era trasferito anni prima a Berlino, dove era stato nominato direttore della Filarmonica. Ossessionato dall'esecuzione della Nona Sinfonia diretta da Furtwängler nel 1942 per il compleanno di Hitler, aveva costretto l'orchestra a migliaia di prove estenuanti per ripeterla identica. La rivolta dei musicisti e l'accusa di nazismo che ne era seguita avevano troncato la sua carriera. Sullo sfondo di una Berlino in costante mutazione, Giulio intraprende il suo viaggio per raccogliere i pezzi della vita di quel padre scomparso improvvisamente e che aveva visto così poco dopo che aveva lasciato la madre e lui e suo fratello ancora bambini. Tocca a Giulio occuparsi di tutto e, nell'appartamento berlinese, tra gli oggetti, i libri e i file personali, quella che piano piano prende forma davanti ai suoi occhi è una nuova immagine del padre, una nuova storia.



### **Gli adulteranti**

Joe Dunthorne

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 192

---

Ray è piú vicino ai 35 che ai 30, troppo vecchio per definirsi millennial, non abbastanza per non comportarsi come tale. Ha una moglie e un figlio in arrivo, e un lavoro da fame come giornalista hi-tech, eppure le responsabilità dell'età adulta gli appaiono remote e nebulse quanto il possesso di una casa di proprietà a Londra città: niente che una bella battuta e una gran dose di arguzia non sappiano ridimensionare. Sempre che un giorno di follia urbana nell'agosto del 2011 non lo metta di fronte al suo maggior talento: cacciarsi in guai ben piú adulti di lui. Oh, quanto la sa lunga il nostro Ray... D'altra parte è giovane, arguto, fulminante nella battuta e brillante in società: non sono forse questi i passepartout del nostro tempo? Xennial spiantato e creativo, si prepara all'imminente nascita del suo primo figlio fingendo che delle responsabilità basti farsi gioco. Da giornalista tecnologico freelance, scrive per Techtracker.co.uk articoli che gli fruttano dieci pence a parola, una miseria di cui si vendica infilando in ogni pezzo una frase composta solo di parole brevissime, di cui poi si compiace così: «Quell'inciso vale quasi quattro pence a lettera, gonzi». Eh no, a Ray non la si fa! Certo, difficile potersi permettere una casa di proprietà con quegli introiti, non nella Londra del Ventunesimo secolo, non se si viene continuamente scalzati da fantomatici acquirenti per pronta cassa. Ma a quella vecchia volpe di Ray quell'uva interessa tanto poco da definirla «l'orribile villetta a schiera» (salvo poi spingersi fino all'effrazione pur di garantirsi una chance di raggiungerla). Se l'amata moglie Garthene, infermiera con i piedi per terra e un pancione di otto mesi, ha un turno di notte in ospedale, vorrà dire che Ray ci andrà da solo alla festa. Fingerà di annoiarsi e flirterà con la comune amica Marie, ma senza levarsi le scarpe, «il che, moralmente parlando, faceva una certa differenza». E che importa se quella è Londra, è l'agosto del 2011 e fuori infuriano i peggiori disordini che il Paese ricordi? Si può comunque uscire per strada, accettare un paio di birre di dubbia provenienza e lasciarsi immortalare, sorridente e compiaciuto, in uno scatto fatale. Ray la sa tanto lunga da surfare sulla vita come nel web che è la sua seconda casa (e forse la sola, giacché un'altra non l'avrà mai...). Ma possibile che nessuno gli abbia mai detto che se una cosa può andar male, lo farà?



### **Perduti nei Quartieri spagnoli**

Heddi Goodrich

Giunti

Prezzo – 19,00

Pagine – 468

Una ragazza americana a Napoli, ma non una delle tante. Heddi, studentessa di glottologia all'Istituto Universitario Orientale, non è venuta per un rapido giro nel folclore, ma per un'immersione che la porta ad avere della città, della lingua, del dialetto una conoscenza profonda, impressionante, che nasce dall'empatia, da un bisogno di radicamento e dall'entusiasmo della giovinezza. Con una colorata tribù di studenti fuorisede e fuoricorso Heddi vive ai Quartieri Spagnoli, dove la vita nelle case antiche costa poco, si abita su piani pericolanti che sembrano calpestarsi l'un l'altro, in fuga dalla folla e dai vicoli inestricabili, costruzioni affastellate che sbucano aprendosi sul cielo e sul vulcano, in balconi e terrazzi dove è bello affacciarsi a rabbrivire, fumare e discutere. Questo romanzo, scritto in un italiano letterario di rara bellezza, tanto più sorprendente considerando che l'autrice è di madrelingua inglese, è una doppia storia d'amore: per una città e per un giovane uomo. Pietro è studente di geologia, figlio di una famiglia contadina della provincia di Avellino, gente avvinta alla terra da un legame ostinato, arcaico. A Napoli, benché il suo paese sia distante solo cento chilometri, Pietro è straniero tanto quanto Heddi. Il coinvolgimento sentimentale non vela però lo sguardo della narratrice, che considera con sguardo affettuoso ma lucido la personalità di Pietro, al tempo stesso sognatore e velleitario, diviso tra l'emancipazione rappresentata dall'amore per una ragazza così lontana dal suo mondo e il richiamo agli obblighi ancestrali della terra. Anche il ritratto della madre di lui, apparentemente fragile e depressa, in realtà custode feroce dell'ordine familiare, è di spietata esattezza. L'amore che intride queste pagine è quindi istintivo e intellettuale, complicato e semplice. E' amore per le parole che compongono una vera e propria lingua del cuore, accarezzata, piegata e scolpita con una sensibilità sempre vigile. E' il romanzo di quando la vita è una continua scoperta, esplorazione dell'identità altrui e ricerca della propria, di quando la scrittura incarna un atteggiamento verso il mondo pronto ad aprirsi a ogni esperienza, a godere ogni gioia, a esporsi a ogni ferita.